

SENTENZA DELLA CORTE**del 27 gennaio 2010****nella causa E-4/09****Inconsult Anstalt e Autorità per il mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht)***(Ammissibilità — Direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa — concetto di «supporto durevole»)**(2010/C 305/09)*

Nella causa E-4/09 tra Inconsult Anstalt e l'Autorità per il mercato finanziario — RICHIESTA presentata alla Corte dalla Commissione di ricorso dell'Autorità per il mercato finanziario (*Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht*), *Liechtenstein*, in merito all'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, relativamente ai criteri secondo cui un sito Internet costituisce un «supporto durevole» ai sensi di detto articolo, la Corte, costituita da Carl Baudenbacher, presidente, Thorgeir Örylgsson (giudice relatore) e Henrik Bull, giudici, ha pronunciato, in data 27 gennaio 2010, la propria sentenza, il cui dispositivo stabilisce quanto segue:

- 1) per essere considerato un «supporto durevole» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, un sito Internet deve consentire al cliente di registrare le informazioni elencate all'articolo 12 della direttiva;
- 2) per essere considerato un «supporto durevole», un sito Internet deve consentire al cliente di registrare le informazioni prescritte dall'articolo 12 della direttiva in modo che siano accessibili per un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate, ossia, finché sarà necessario per il cliente al fine di tutelare i propri interessi derivanti dai rapporti intrattenuti con l'intermediario assicurativo. Tale periodo di tempo può coprire la durata dei negoziati contrattuali svolti, anche se non hanno per effetto la conclusione di un contratto assicurativo, il periodo di vigenza del contratto e, nella misura necessaria, il periodo successivo alla scadenza del contratto;
- 3) per essere considerato un «supporto durevole», un sito Internet deve consentire la riproduzione senza alcuna alterazione delle informazioni registrate, ossia, le informazioni devono essere registrate in modo tale che non sia possibile per l'intermediario assicurativo modificarle unilateralmente;
- 4) affinché un sito Internet sia considerato un «supporto durevole», è ininfluenza il fatto che il cliente abbia espresso il proprio consenso alla comunicazione delle informazioni tramite Internet.